

ELEZIONI CONSIGLIO PROVINCIALE 21 MARZO 2021

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE - CANDIDATURE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI VERCELLI: MODALITÀ E TERMINI

Le modalità di presentazione di liste e candidati sono disciplinate dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e dalla Circolare del Ministero degli Interni n. 32 dell’ 1 luglio 2014 “Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, così come le Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario.

- Le Liste con le candidature a Consigliere provinciale della Provincia di Vercelli si presentano all'Ufficio elettorale costituito presso la provincia dalle ore 8 alle ore 20 del 21° giorno e dalle ore 8 alle ore 12 del 20° giorno antecedenti quello di votazione, quindi **dalle 8 alle 20 di domenica 28 febbraio 2021 e dalle 8 alle 12 di lunedì 1 marzo 2021** presso gli uffici della Segreteria generale della Provincia di Vercelli, in Via San Cristoforo, 3 – secondo piano.
- Sono **eleggibili** a Consigliere provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica dei Comuni della Provincia di Vercelli.
- Le liste devono essere corredate di un **contrassegno elettorale di forma circolare** da riprodurre nella scheda di votazione, al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio regionale della regione del cui ambito territoriale fa parte la città metropolitana o la provincia. Qualora il contrassegno contenga simboli di tali partiti o gruppi politici, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso del simbolo da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53 del 1990. I contrassegni depositati non devono essere tra loro confondibili, non possono comunque riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsiderazione.
- Nelle liste **nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati**, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.

- La presentazione delle candidature a Presidente della Provincia di Vercelli, **devono essere sottoscritte da "almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto"**, quindi n. _____ firme raccolte tra i Sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni della Provincia di Vercelli.
- I candidati non possono sottoscrivere le liste né della propria lista né di altre liste per la medesima elezione.
- La dichiarazione di presentazione alla candidatura a Consigliere provinciale della Provincia di Vercelli (da produrre su moduli a forma libera con nome, cognome, data e luogo di nascita e sottoscrizioni autenticate) deve essere accompagnata dalla **dichiarazione di accettazione della candidatura.**
- Sia tali accettazioni, sia le firme dei sottoscrittori delle candidature dovranno essere **autenticate** da uno dei soggetti e con le modalità previste dall'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, secondo un fac-simile dei modelli predisposti.

Si riporta integralmente l'art. 14 della Legge 21 marzo 1990 n° 53 “**Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale**”:

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla [legge 6 febbraio 1948, n. 29](#), dalla [legge 8 marzo 1951, n. 122](#), dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361](#), e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570](#), e successive modificazioni, dalla [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), dal [decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 maggio 1976, n. 240](#), dalla [legge 24 gennaio 1979, n. 18](#), e successive modificazioni, e dalla [legge 25 maggio 1970, n. 352](#), e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla [legge 7 aprile 2014, n. 56](#), i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunicano la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

- Le dichiarazioni di presentazione **possono** contenere la designazione del nominativo di un **delegato effettivo** ed, eventualmente, anche di un delegato supplente, che possa sia ricevere le comunicazioni di ammissione o ricusazione delle Liste dei candidati a Consigliere provinciale, sia presenziare alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sorteggio, designando anche i rappresentanti della candidatura presso il seggio. In mancanza di designazione dei delegati, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta, al capolista.
- Al fine di agevolare i Candidati sul **sito Internet della Provincia di Vercelli Sezione ELEZIONI CONSIGLIO PROVINCIALE 2020** sono riportati dei fac – simile di modulistica che potranno essere utilizzati/modificati.